

## La web tax rischia di cadere sulla doppia imposizione

Pagina a cura di Giovanni Gallucci Maricla Pennesi

FISCO Nell' imposta introdotta dalla legge 145/18 imprese distinte solo per dimensioni La disciplina sarebbe più equa con la possibilità di dedurre quanto pagato In attesa che in Europa si trovi un consenso unanime all' introduzione della Digital services tax (Dts), ciascun Paese ha ritenuto di dare la propria interpretazione al problema della tassazione dei servizi digitali. In Italia l' imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 reca però in sé i medesimi limiti della proposta di direttiva Ue Com(2018)148 final a cui si ispira. Così articolata, infatti, la disciplina si applicherebbe indistintamente a tutte le imprese domestiche, comunitarie o extra-comunitarie, senza distinguere - se non in base al fattore dimensionale - tra imprese digitali che hanno già assolto le imposte sul reddito in misura congrua e

quelle che invece usufruiscono di regimi fiscali di vantaggio. Sono solo queste ultime imprese che, in concreto, riescono a beneficiare di un tax rate effettivo particolarmente basso, e a queste sole dovrebbe rivolgersi una web-tax che miri ad attenuare le sperequazioni esistenti e a porre le basi per una sana e leale concorrenza. Permane, quindi, un potenziale problema di doppia imposizione gravante sulle imprese fiscalmente "virtuose", dal momento che la nuova web-tax potrebbe trovare applicazione anche in scenari puramente domestici, e non è prevista la possibilità di fruire di un credito d' imposta. Tale criticità potrebbe essere "mitigata" dalla possibilità di dedurre il costo del tributo dalle imposte sui redditi, e su questo specifico aspetto andrebbe fatta chiarezza, in quanto, essendo venuto meno il meccanismo della rivalsa previsto dall' abrogata (e mai attuata) imposta sulle transazioni digitali introdotta dalla legge di bilancio 2018, secondo l' articolo 99 del Tuir sembrerebbero esservi i presupposti per ritenere deducibile dal reddito d' impresa l' imposta in argomento. Restano, tuttavia, evidenti i limiti e i difetti di una misura locale, i quali vanno a rafforzare la tesi che solo attraverso una soluzione condivisa a livello globale sarà possibile introdurre efficaci strumenti di tassazione in ambito digital economy. Tanto più che molti Paesi hanno già avviato misure



individuali volte all' introduzione di una web-tax: tale scenario, per un' impresa multinazionale, comporterebbe il doversi districare tra una giungla di regole locali. Ad oggi, oltre all' Italia, i Paesi Ue che hanno annunciato l' introduzione di una web-tax sono Spagna, Francia e Austria, a cui si aggiunge il Regno Unito. L' imposta sul digitale spagnola, ispirata anch' essa alla proposta di Dst europea, ricalcherebbe quella italiana quanto ad ambito soggettivo, oggettivo e territoriale, differenziandosi per la soglia domestica di ricavi pari a 3 milioni. La Francia sta lavorando ad un provvedimento da presentare a fine febbraio con efficacia retroattiva al 1° gennaio che colpirà i cosiddetti Gafa (Google, Amazon, Facebook e Apple) al superamento di una duplice soglia di fatturato (750 milioni globali e 25 milioni in Francia) con un' imposta variabile, in base ai ricavi realizzati, fino al 5 per cento. L' Austria ha annunciato che a breve introdurrà la propria digital tax, la quale - da indiscrezioni - colpirà con l' aliquota del 3% solo i ricavi delle pubblicità realizzati nel Paese da imprese che superano i 750 milioni di fatturato globale e 10 milioni di fatturato in Austria. Infine, il Regno Unito, che ha programmato l' introduzione dal 2020 di un' imposta del 2% sui ricavi di certi servizi digitali (motori di ricerca, social media e on-line marketplace) realizzati da imprese profittevoli con fatturato globale superiore a 500 milioni di sterline. Intanto, l' accelerazione che hanno avuto i lavori Ocse con l' accordo di principio raggiunto da oltre 120 Paesi, tra cui l' Italia, sulle regole comuni per la tassazione delle multinazionali del web, getta nuove ombre sul destino della web-tax italiana e delle misure locali in genere. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

---

## Mancano le definizioni per circoscrivere il campo dei ricavi tassabili

In attesa del decreto attuativo L' imposta sui servizi digitali (cosiddetta "web-tax") introdotta dall' articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 145/2018 ("bilancio 2019"), ispirata alla proposta di direttiva Ue Com(2018) 148 final del 21 marzo 2018 ("Proposta Ue"), risulta ancora incompleta. Rispetto al testo della proposta Ue, ad esempio, la disciplina è priva di definizioni cruciali per la delimitazione dell' ambito applicativo, quali, ad esempio, quella di "interfaccia digitale" e di "utente". In attesa dei provvedimenti attuativi che, presumibilmente, colmeranno tali lacune, al momento ci limitiamo ad osservare che, stante l' analogia del testo normativo domestico con quello della proposta Ue, parrebbe logico che dalla stessa ne siano mutuate anche le definizioni. Al riguardo, quanto all' interfaccia digitale, la proposta Ue la definisce come «qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti». La mancanza di una tale definizione nel testo normativo potrebbe ingenerare dubbi circa la corretta identificazione dei "veicoli" digitali atti a generare ricavi tassabili. Inoltre, analogamente a quanto previsto dalla proposta Ue, è verosimile attendersi che da tale definizione siano escluse talune interfacce digitali quali, ad esempio, quelle per la messa a disposizione di contenuti digitali o dei servizi di comunicazione (giornali online). Altrettanto importante risulta la definizione di "utente", in quanto, se è fuor di dubbio che la stessa include il consumatore finale, non è altrettanto pacifico che vi rientrino anche le imprese. Al riguardo, si noti che la proposta Ue definisce come utente «qualsiasi persona o impresa». Sul piano sostanziale, invece, andrebbe puntualizzato quale sia il ricavo tassabile in relazione a ciascuna fattispecie di ricavo digitale. Ad esempio, in merito alla «veicolazione su un' interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia», bisognerebbe chiarire se sia tassabile il provento lordo del publisher o se si debba



tener conto anche dei proventi realizzati lungo la catena del valore, ad esempio, dalle concessionarie di pubblicità online. Circa i ricavi derivanti dalla «messa a disposizione di un' interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi», occorrerebbe puntualizzare se tra le interfacce digitali diverse da quelle che facilitano le cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, siano inclusi anche i siti web per l' online betting & gaming, essendo un settore a cui sono già dedicati sia imposte e prelievi tributari specifici per la raccolta delle giocate sul territorio dello Stato, sia una presunzione legale di stabile organizzazione occulta sul territorio Italiano (legge 208/2015, commi 927-931). In merito agli aspetti sanzionatori, invece, occorrerebbe chiarire se l' applicazione estensiva alla web-tax delle disposizioni in materia di Iva si riferisca anche al sanzionamento delle fattispecie delittuose di cui al Dlgs 74/2000. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

---